

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

APPENDICE 6 AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 1- Principi e oggetto del presente Titolo

1. La Provincia di Pisa provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa.

2. Per gli incarichi professionali e per gli incarichi correlati alla progettazione di lavori di opere pubbliche si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/06 ed a quella contenuta nel Regolamento dei Contratti.

Articolo 2- Esclusioni

1. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Articolo 3- Limiti al ricorso a professionalità esterne

1. Il ricorso è subordinato alla approvazione da parte del Consiglio provinciale del Programma ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b) D.Lgs.267/00, contenuto nella parte della Relazione Previsionale e programmatica di ciascun anno.

2. Secondo quanto previsto dall'art.3, comma 56, della L.244/2007, il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze è fissato in misura pari al 75 % della spesa media complessiva per gli incarichi conferiti nel triennio 2005/2007.

Articolo 4 – Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi.

1. Per esigenze alle quali non può far fronte con personale in servizio ed al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico interno, la Provincia può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o del titolo equivalente in materie e con indirizzo attinente all'ambito della prestazione da affidare, che abbiano maturato un'appropriata e documentata esperienza professionale almeno biennale.

2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

3. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve essere verificata attraverso una ricognizione, da richiedersi per iscritto al Servizio risorse umane e finanziarie, specificando titolo di studio e competenze specialistiche richieste.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea e specificatamente qualificata.

5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai Funzionari ed ai Dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.

Articolo 5 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

1. Il Dirigente del Servizio interessato, invia al Presidente per la preventiva informazione ai sensi dell'art. 28 co.2 dello Statuto e alla Direzione Generale una proposta dettagliata e individua, i collaboratori mediante procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:

- dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Provincia nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art.2, comma 3;

- definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, senza equipollenze, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno biennali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

- chiedere, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente, il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai compensi per incarichi con oneri a carico UE o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

3. A cura del Servizio risorse umane l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

4. Per prestazioni di importo inferiore a euro 10.000,00 netti, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. La Provincia può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto

6. A dette liste la Provincia può attingere qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore ad € 20.000,00 netti, ovvero riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, utilizzando un criterio di rotazione.

Articolo 6 – Procedura comparativa

1. Il Dirigente del Servizio interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e, ove ritenuto utile e opportuno le proposte economiche.

3. La commissione, ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, può ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire. In tal caso la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio: la commissione individua il soggetto a cui conferire l'incarico.

4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Dirigente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione dovranno fare riferimento:

- alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum;
- alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'Ente.

Articolo 7 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt.3 e 4, la Provincia di Pisa può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni nella misura strettamente necessaria;

- quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'ente renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Articolo 8 – Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali

1. Il Dirigente del Servizio interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto; che sarà stipulato per iscritto e deve contenere gli elementi richiesti dalla legge e dai regolamenti provinciali. Il Dirigente è altresì competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto

2. La Provincia e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software della Provincia e di sentire i Dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.

4. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitegli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.

5. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

6. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 9 – Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. La Provincia di Pisa rende noti gli incarichi conferiti:

- ai sensi dell'art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura Servizio risorse umane e finanziarie, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 18 e 54, della L.244/2007, la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Servizio risorse umane e finanziarie, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.